

Comune di Cellio con Breia

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N.28

SEDUTA CHIUSA AL PUBBLICO ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

12/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI SENSI E AGLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016 E S.M.I.

L'anno **duemilaventi** addì dodici del mese di dicembre, alle ore 10:50, presso la Sala Polivalente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta chiusa al pubblico per contrastare il diffondersi del covid 19.

All'appello, risultano:

Cognome e Nome		Presente
1.	TODARO DANIELE - Sindaco	Sì
2.	PERINO ANDREA - Consigliere	Sì
3.	SPILLERE MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
4.	MASIERO FRANCESCO - Consigliere	Sì
5.	BRACCHI BARBARA - Consigliere	Giust.
6.	PEROLIO FEDERICA - Consigliere	Sì
7.	VULLO GRAZIELLA - Consigliere	Sì
8.	GALLI ATTILIO - Consigliere	Sì
9.	ROTTI CORRADO - Consigliere	Sì
10.	GIULINI EDOARDO - Consigliere	Giust.
11.	STOCCHI LORENZA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Sementilli Dott.ssa Federica, il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Daniele Todaro, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016”;

2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone che: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è

sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard di atto di revisione periodica delle partecipazioni predisposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ovvero delle Linee Guida di cui alla Delibera n.19/2017/SezAuton/INPR della Corte dei conti;

DATO ATTO delle seguenti partecipazioni societarie del Comune di Cellio con Breia:

CORDAR Valsesia per la gestione del servizio idrico integrato con quota di valore pari a Euro 0,005 (n.1 quota di partecipazione a fronte di un capitale sociale di Euro 250.000,00) e ATL Valsesia (attualmente in corso di fusione con ATL Biella) per un quota dello 0,58% (n.2 quote di partecipazione pari ad Euro 586,00);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che le **partecipazioni dirette** del Comune di cui sopra, sono oggetto di mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione da parte dell'ente in quanto fornitrici di servizi di interesse generale (art. 4 T.U.S.P) e comunque con bilanci recanti nell'ultimo quinquennio 2015-2019 risultati medi di esercizio positivi e che il numero ed i compensi degli amministratori in carica rientrano nelle previsioni di legge in materia;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

F.to (Sementilli dott.ssa Federica)

Il Sindaco illustra la proposta in atti; il Consigliere Rotti in merito propone al Consiglio di valutare, già nella prossima seduta consiliare, il recesso dall'Azienda Turistica Locale, non ravvedendo elementi di utilità nella partecipazione a detto ente;

A questo punto, con voti favorevoli nove, astenuti zero, contrari zero, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.DI APPROVARE la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cellio con Breia alla data del 31.12.2019, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante

e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni, **sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni** nelle società CORDAR Valsesia per la gestione del servizio idrico integrato con quota di valore pari allo 0,005% e ATL Valsesia (attualmente in corso di fusione con ATL Biella) per un quota pari allo 0,58%, **senza alcun intervento di razionalizzazione**;

3. DI DEMANDARE agli uffici finanziari il monitoraggio degli organismi partecipati indiretti i cui risultati medi di esercizio necessitano di particolare attenzione;

4. DI DEMANDARE al competente Ufficio Ragioneria che la presente deliberazione sia TRASMESSA con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.8.2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente,

Ritenuta l'urgenza,

Visto l'articolo 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
F.to TODARO DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEMENTILLI dott.ssa Federica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia di copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2021 al 19/01/2021

Cellio con Breia, lì 04/01/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEMENTILLI DOTT.SSA FEDERICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cellio con Breia , lì .

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEMENTILLI DOTT.SSA FEDERICA